

Settembre 2026

NUOVI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE PERSONE GIURIDICHE **Entrata in vigore della LTPG e del Registro svizzero per la trasparenza dal 01.10.26**

Il 1° ottobre 2026 entreranno in vigore la Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) e la relativa ordinanza di esecuzione (OTPG). La nuova normativa introduce un registro federale centrale degli aventi economicamente diritto (AED) e attribuisce alle persone giuridiche nuovi obblighi di identificazione, verifica, documentazione, comunicazione e aggiornamento.

Con questa comunicazione desideriamo offrire una panoramica sintetica delle principali novità e richiamare l'attenzione sui passi da pianificare per tempo.

Cosa cambia

Dal 1° ottobre 2026, quasi tutte le **persone giuridiche svizzere** e **alcune persone giuridiche di diritto estero** sono tenute alla registrazione degli AED all'interno del **Registro svizzero per la trasparenza**. Il Registro è tenuto in forma digitale dall'Ufficio federale di giustizia e non è accessibile al pubblico. Ogni persona giuridica interessata dalla LTPG dovrà:

- identificare le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano la società;
- verificarne l'identità e la qualità di AED con la diligenza richiesta dalle circostanze;
- documentare la natura e l'estensione del controllo esercitato e mantenere aggiornate le informazioni;
- comunicare le informazioni al Registro svizzero per la trasparenza e notificare tempestivamente le modifiche rilevanti;
- conservare le informazioni e i documenti giustificativi per dieci anni dalla cessazione della qualità di AED.

Quali entità sono interessate

Sono assoggettate le **società anonime**, le società in accomandita per azioni, le **società a garanzia limitata**, le società cooperative, SICAV, SICAF, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.

La normativa comprende inoltre le **persone giuridiche estere** che dispongono **(a)** di una **succursale iscritta in Svizzera**, **(b)** hanno l'amministrazione effettiva in Svizzera oppure **(c)** possiedono o acquistano **un immobile in Svizzera**.

Sono esclusi, tra l'altro, società quotate e determinate controllate, istituti di previdenza sottoposti a vigilanza, imprese detenute in misura qualificata da enti pubblici, imprese individuali, società di persone, fondazioni e associazioni.

Chi è l'avente economicamente diritto

È AED la persona fisica che controlla la PG svizzera, partecipandovi direttamente o indirettamente, da sola o d'intesa con terzi:

- con almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto; oppure
- esercita il controllo sulla società in altro modo.

Il controllo può derivare anche da accordi contrattuali, patti parasociali o catene partecipative. Se nessuna persona soddisfa i criteri previsti, deve essere identificato e annunciato il membro di grado più elevato dell'organo direttivo. Si tratta, di norma, del direttore generale (CEO) o, in assenza di una direzione esecutiva, del presidente del consiglio di amministrazione.

Termini per la prima registrazione

Per le persone giuridiche già esistenti al 1° ottobre 2026 si applicano termini transitori differenziati:

Categoria	Termine
SA svizzere soggette a revisione ordinaria	31 dicembre 2026
Altre società svizzere soggette a revisione ordinaria	31 gennaio 2027
SA svizzere non soggette a revisione ordinaria	28 febbraio 2027
Altre società svizzere e persone giuridiche estere	31 marzo 2027
Persone giuridiche svizzere i cui AED sono tutti già iscritti a Registro di commercio come soci o organi	30 settembre 2028

Attenzione: se, dopo il 1° ottobre 2026, si procede a modifiche dei dati presenti nel Registro di commercio, la prima registrazione nel Registro svizzero per la trasparenza deve essere effettuata entro un mese dalla modifica. Il termine transitorio più lungo non si applica.

Nuove società e modifiche successive

Dal 1° ottobre 2026, per le nuove società e per le entità che divengono successivamente assoggettate, la registrazione deve avvenire **entro un mese dall'iscrizione nel Registro di commercio o dall'assoggettamento**.

Dopo la prima registrazione nel Registro svizzero per la trasparenza, le modifiche dei **dati iscritti relativi agli AED devono essere comunicate entro un mese dalla loro conoscenza**.

Responsabilità e conseguenze

L'obbligo di annuncio incombe formalmente al **membro superiore dell'organo direttivo**. L'esecuzione materiale può essere delegata a persone interne o a terzi, ma la responsabilità per la corretta esecuzione rimane in capo all'organo competente.

La **violazione intenzionale** degli obblighi di annuncio e informazione è punita con una multa fino a CHF 500'000. La normativa prevede inoltre controlli amministrativi e ulteriori conseguenze in caso di violazioni persistenti.

Le nostre raccomandazioni

La registrazione all'interno del Registro svizzero per la trasparenza richiede **un'analisi accurata della struttura di partecipazione e controllo**. Richiede inoltre alcuni **atti preparatori alla registrazione vera e propria**. Raccomandiamo pertanto di non attendere la scadenza applicabile e di avviare con anticipo i lavori.

1. Determinare il termine applicabile entro il quale effettuare la registrazione

Verificare la forma giuridica, il tipo di revisione e l'eventuale applicabilità della proroga al 30 settembre 2028. Considerare inoltre se siano previste imminenti modifiche a Registro di commercio, che possono anticipare la scadenza a un mese.

2. Analizzare la struttura di controllo

Ricostruire partecipazioni dirette e indirette, eventuali patti parasociali, diritti contrattuali e altre modalità di influenza determinante, sino alle persone fisiche rilevanti.

3. Raccogliere informazioni e documenti

Disporre dei dati aggiornati degli AED, compresi data di nascita, cittadinanza, domicilio, natura ed estensione del controllo, nonché dei documenti necessari alla verifica.

4. Definire responsabilità e deleghe

Chiarire chi curerà la prima registrazione e i successivi aggiornamenti. Se l'adempimento è affidato a un terzo, predisporre tempestivamente le autorizzazioni necessarie.

5. Prepararsi agli aggiornamenti

Introdurre un processo che consenta di rilevare e comunicare entro un mese le successive modifiche dei dati iscritti e di conservare una documentazione completa e aggiornata.

6. Muoversi con anticipo

La registrazione avviene di regola per via elettronica tramite EasyGov. È opportuno considerare anche i tempi tecnici necessari per accessi, autenticazioni ed eventuali procure.

7. Il supporto del gruppo Fiduciaria Mega

Il gruppo Fiduciaria Mega SA al quale apparteniamo è a disposizione per valutare l'assoggettamento alla LTPG, individuare gli AED, determinare il termine di registrazione applicabile, predisporre la documentazione necessaria e assistere nell'organizzazione degli adempimenti iniziali e successivi.

Vi invitiamo a contattarci per qualsiasi esigenza o approfondimento

Nota

La presente comunicazione ha carattere generale e informativo e non sostituisce l'esame della situazione concreta. La corretta individuazione degli obblighi e dei termini richiede una valutazione specifica della struttura giuridica e di controllo della singola entità.